

La direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e le bufale al seguito

L'informazione è un diritto di tutti. Ma è un dovere di tutti andare a fondo, in quello che si legge. Ragionare in base alle deduzioni altrui, è come affidarsi al "tomtom" non aggiornato: prima o poi si sbatte contro un muro.

Insomma: l'abitudine diffusa di copia-incollare quello che qualcun altro "passa", è pericolosa. Nutre l'ignoranza (ignorare qualcosa), da cui nascono atteggiamenti e preconcetti che, un tempo, si chiamavano "superstizione". Non è buffo citare la meccanica quantistica, la personale responsabilità nella causalità degli eventi, e poi affidarsi a ciò che "non si sa mai bene chi" ha messo *online*?

Prendiamo l'allarmismo sulle erbe medicinali, riguardo alla legge che entra in vigore nell'aprile 2011.

Ho letto tante stranezze. Dalle bocche e dalle penne delle persone escono affermazioni incredibili: a molti ho chiesto "hai letto la legge?" e tutti mi hanno risposto "no, ma il sito XYZ, XXX, YYY hanno detto che..."

Facciamo chiarezza?

Esiste una Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:it:PDF>

La si può riassumere così:

*"ai medicinali vegetali tradizionali di cui all'articolo 1, già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, le autorità competenti applicano le disposizioni della presente direttiva entro i primi sette anni dalla sua entrata in vigore".*

Quindi 31 marzo 2004 + 7 anni = 1 aprile 2011

Tale direttiva venne però pubblicata il 30 Aprile 2004 sulla Gazzetta Europea (e sapete che l'entrata in vigore è legata alla pubblicazione). Quindi si dovrebbe calcolare non il 1 aprile 2011 ma il 1 maggio 2011, come data in cui la direttiva entra in vigore.

Ora consideriamo le finalità della direttiva.

l'Agenzia europea del farmaco (EMA, con sede a Londra), deve:

- definire un elenco di piante e di sostanze vegetali da considerare "medicinali vegetali tradizionali"
- conformare i medicinali vegetali tradizionali già presenti in commercio ai parametri stabiliti dalla Direttiva stessa.

La direttiva, in sostanza, disciplina la pianta, o l'estratto, nella quantità di PRINCIPIO ATTIVO utilizzato come FARMACO, cioè con rivendicazioni di tipo terapeutico.

Attenzione: piante ed estratti utilizzati per scopi diversi da quelli medicinali possono continuare ad essere prodotti e venduti LIBERAMENTE, perché rientrano in altre normative, che non riguardano la direttiva 2004/24/CE.

Probabilmente per alcune piante, nel tempo, saranno stabiliti doppi criteri, sia per le caratteristiche dell'estratto vegetale (dose giornaliera, qualora si tratti di un componente del farmaco vegetale tradizionale), sia come integratore alimentare.

Consideriamo ora gli effetti della direttiva.

Da un lato essa potrebbe proteggere l'acquirente da affermazioni inesatte di alcuni produttori. O da sedicenti esperti che vendono tinture madre come fossero acqua fresca.

Da un altro lato non cambierà nulla: i produttori sono consapevoli delle classificazioni. L'autorizzazione ministeriale inquadra "a monte" il prodotto in una categoria (alimentare, medicinale, ecc). Alcuni, per via della direttiva, forse, cambieranno punto vendita (dall'erboristeria alla farmacia, forse), mentre altri abbasseranno, forse, le quantità di principio attivo e resteranno nel solito negozio.

In tutto questo allarmismo chi compra integratori al supermercato si è mai chiesto se c'è differenza da quelli in erboristeria?

Chi sia abituato a comprare in erboristeria, continuerà a farlo. Erboristi e naturopati diplomati sapranno continuare ad indicare prodotti di tutto rispetto.

Chi si fa prescrivere la vitamina C dal medico, continuerà a comprarla in farmacia e ad assumerne quantità comunque inutili, mentre chi preferisce l'*acerola* è già abituato a leggere l'etichetta.

Parliamo dei Fiori di Bach.

Ho letto anche che c'è chi afferma che la direttiva in questione vieterà la loro vendita. Uff... quelle persone non hanno capito niente, più che della direttiva, dei Fiori di Bach!!! Cioè: a parte il concetto di "medicinale vegetale tradizionale", che non riguarda i repertori floreali, cosa cavolo misuri quantitativamente nel rimedio, che è vibrazionale?

Infine...

Il Ministero della Salute ha incluso, recentemente, nell'elenco delle piante ammesse nella produzione di integratori alimentari, molte "nuove" piante officinali, tra le quali numerose specie con le quali poter ottenere i gemmo derivati, notoriamente in diluizione (bassa quantità di principio attivo). Nessuno ha speso parole di diffusione a riguardo.

Voglio allora concludere pensando agli studi del premio Nobel Montagnier, di cui avevo pubblicato l'intervista, quando è uscita, che porta l'attenzione sull'efficacia biologica delle alte diluizioni... (omeopatia in primis).

In sostanza: importa veramente ingerire chili di principi attivi?

Ish Gisella Cannarsa